

Roma, 29 novembre 2022

Prot. 356 /2022/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e  
Territoriali****Oggetto: Cassazione ordinanza n. 29719/2022 – Chiarimenti su progressioni verticali e reclutamento dall'esterno***Care colleghe e cari colleghi,*

la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29719 dell'11 ottobre 2022, che inviamo in allegato, fornisce chiarimenti in merito alle tempistiche di reclutamento presso le pubbliche amministrazioni.

Nel caso oggetto dell'ordinanza viene definito legittimo l'agire dell'amministrazione pubblica che, a fronte dell'indizione di due procedure, una destinata al passaggio di area riservata agli interni e l'altra rivolta a candidati esterni, considerata l'esigenza di non tardare nel riempimento dei ruoli di destinazione, ha dapprima assunto i vincitori della progressione verticale, e, solamente a seguire, ha immesso in ruolo i vincitori del concorso pubblico per gli esterni.

I giudici, con riferimento alla disciplina delle progressioni verticali di cui all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, affermano che **sebbene il legislatore abbia previsto l'obbligo di riservare al personale interno solo una parte delle posizioni vacanti in modo da poter immettere nel proprio organico anche personale reclutato dall'esterno attraverso il concorso pubblico, non vi è in ogni caso una prevalenza circa l'utilizzo di una delle due modalità di reclutamento menzionate.**

**Di conseguenza, la pubblica amministrazione che espleti contestualmente due procedure di reclutamento, una dall'esterno ed una riservata agli interni, ragionevolmente e legittimamente può dar corso alle assunzioni in tempi differenziati, con anticipazione di quelle destinate al personale già in servizio, quando ragioni oggettive, quali i maggiori tempi di espletamento delle procedure concorsuali per gli esterni (per numero di partecipanti, per complessità organizzativa, ecc.) giustificano il verificarsi di divaricazioni temporali nelle successive assunzioni.**

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli*All: Ordinanza Corte di Cassazione n 29719/2022*